

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 412/A III<sup>a</sup> Legislatura

" Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale ".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30/4/1984.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI  
LAVORO E COOPERAZIONE  
SETTORE SERVIZI SOCIALI

D. D. L.

"Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volon-  
tariato sociale".

23 FEB 1984

# REGIONE PUGLIA

## RELAZIONE

E' noto che la partecipazione dei cittadini, singoli od as  
sociati, alla soluzione delle problematiche di carattere  
sociale va assumendo sempre più una presenza qualificata.  
E' assai positivo che il fenomeno emerga per la presa di  
coscienza da parte della collettività dei gravi problemi  
sociali non risolvibili esclusivamente dall'ente pubblico.  
Esso dimostra il grado di maturità dei cittadini che auto-  
nomamente ritengono di contribuire con l'impegno personale,  
disinteressato e continuo, in uno sforzo di solidarietà, al  
la soluzione dei complessi problemi sociali della società  
moderna, molti dei quali con risvolti degradanti.

La problematica dei drogati, della delinquenza minorile, de  
gli handicappati, dei "soli", degli ex detenuti, degli an-  
ziani, degli emarginati per qualsiasi motivazione, dei vec  
chi e nuovi poveri del nostro tempo sono tra i più eclatan  
ti fenomeni sociali verso i quali maggiormente si registra  
no iniziative di volontariato.

E' un contributo silenzioso e disinteressato realizzato con  
spirito altruistico per offrire aiuto e sostegno al pross  
mo in condizioni di particolare bisogno.

E' un impegno che si esplica generalmente a sostegno degli  
interventi pubblici, ma eccezionalmente anche in maniera  
sostitutiva, in carenza di iniziativa degli enti locali a  
volte assenti a causa delle note difficoltà organizzative  
e finanziarie nelle quali si dibattono.

Non si tratta, però, di riconoscere uno spazio di azione  
del volontariato in senso sostitutivo, bensì di indirizzare

./.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

i comuni titolari delle funzioni assistenziali ed avvalersi della collaborazione del volontariato in funzione complementare con quella propria dell'Ente pubblico.

Infatti, il volontariato ha un proprio campo d'azione garantito dalla Costituzione a prescindere dalla capacità di intervento pubblico, ma è necessario da parte della Regione, nel proprio ruolo di coordinamento, promuovere quelle iniziative atte ad unificare gli sforzi per favorire nello spirito dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 2 dello statuto regionale, il pieno sviluppo della persona umana attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

Il volontariato opera autonomamente nel privato sociale, senza scopo di lucro nè finalità economiche ed occupazionali. Nasce su iniziative spontanee, ma con carattere di continuità al servizio dell'uomo per favorirne la crescita umana e, conseguentemente, per contribuire al miglioramento del livello di convivenza nella comunità.

Per questo, appare essenziale riconoscere la funzione sociale del volontariato e valorizzare il considerevole potenziale contributo di collaborazione nell'attuazione dei programmi pubblici; in tal senso, la normativa si pone quale elemento di stimolo verso gli enti pubblici ed, in primo luogo, nei confronti delle amministrazioni comunali.

Il provvedimento legislativo che si propone riconosce la funzione sociale del volontariato ed, attraverso la proposizione e disciplina di specifiche convenzioni con gli en

./.

# REGIONE PUGLIA

- 3 -

ti pubblici, ne valorizza l'impegno per la realizzazione dei programmi di interesse della collettività.

Importante è, pure, la previsione normativa che consentirà alla Regione di avvalersi direttamente della esperienza delle associazioni per tutte quelle iniziative intese a perseguire la fondamentale finalità della rimozione delle cause che sono alla base della problematica sociale che, con impegno ed incisività, ci si propone di affrontare.

Per questo è prevista la istituzione dell'albo delle associazioni di volontariato operanti nel campo dei servizi sociali le quali potranno essere consultate nella fase preparatoria della programmazione regionale, nonché chiamate a realizzare iniziative, progetti e studi di rilevanza regionale per conto della Regione.

Si crea, pertanto, la possibilità di mettere a profitto ogni esperienza qualificata che possa contribuire ad un arricchimento di risorse utili al raggiungimento degli obiettivi.

L'unico errore che è doveroso in ogni modo evitare è quello di sfruttare comunque il volontariato per colmare carenze o ritardi del "pubblico".

Corre l'obbligo di sottolineare che il volontariato per essere utilizzato deve essere fortemente qualificato. Ed è per questo che il disegno di legge si preoccupa (art. 2) di richiedere negli operatori volontari il possesso di "competenze adeguate". L'improvvisazione o il desiderio improvvisato della nuova esperienza è da scorraggiare con fermezza.

./.

# REGIONE PUGLIA

- 4 -

Peraltro, la disponibilità personale e la gratuità delle prestazioni richieste dal d.d.l. offrono sufficiente garanzia per poter sostenere che l'operatore che sceglierà di offrire il contributo della propria esperienza e del proprio qualificato entusiasmo non potrà che essere animato da motivazioni convincenti e profonde.

Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione appare di alta rilevanza sociale e, per questo, di particolare valore per la concreta realizzazione di quell'efficiente servizio di assistenza sociale che la Regione ha inteso garantire nell'art. 6 del proprio Statuto.

hly

✓

# REGIONE PUGLIA

## Art. 1

La Regione riconosce e valorizza la funzione di utilità sociale del volontariato nel campo dei servizi sociali perseguito dalle associazioni, gruppi, nuclei familiari o singoli cittadini al fine di contribuire a risolvere i bisogni di carattere materiale e di qualità della vita per il migliore sviluppo della società.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 2

Il volontariato deve realizzarsi con le seguenti caratteristiche:

- a - disponibilità personale e diretta partecipazione dei cittadini singoli o associati, anche non dotati di personalità giuridica, allo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo;
- b - possesso di competenze adeguate per le attività che si intendono esercitare;
- c - gratuità delle prestazioni personali;
- d - continuità delle prestazioni in relazione agli impegni assunti.

La funzione del volontariato è complementare e non sostitutiva dell'attività del servizio pubblico.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 3

Per la realizzazione dei programmi degli enti pubblici i soggetti volontari di cui al precedente art. 1 possono presentare proposte di progetto.

Nelle forme di collaborazione da parte del volontariato sociale con l'ente pubblico deve essere garantito che:

- a - non sia violato o condizionato il diritto dei cittadini alle prestazioni dovute dagli enti pubblici competenti;
- b - sia garantito il rispetto delle convinzioni etiche degli utenti;
- c - non sia sottratta agli enti pubblici competenti la valutazione del diritto dei cittadini alle prestazioni.

Le attività di volontariato non possono configurare rapporti di dipendenza dell'ente pubblico e possono svolgersi attraverso strutture e mezzi di proprietà sia privata che pubblica, ovvero di proprietà del soggetto volontario. Il volontariato non costituisce titolo valutabile nei corsi nè in qualsiasi altra forma di assunzione.

# REGIONE PUGLIA

## Art.4

Le forme di collaborazione di cui all'articolo preceden  
te sono concordate con specifiche convenzioni, previo  
accertamento dei requisiti di cui all'art.2. Esse determin  
ano, tra l'altro, la durata del rapporto convenziona  
le le modalità di espletamento e di verifica periodica  
dei risultati conseguiti, le garanzie in ordine alla con  
tinuità delle prestazioni e l'entità dei rimborsi.

Le Associazioni di volontariato sociale sono tenute ad  
assicurare la pubblicità dei bilanci.

L  
S.G.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 5

Ai soggetti volontari che realizzano programmi concordati con gli enti pubblici nell'ambito delle convenzioni può essere riconosciuto dall'ente contraente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa presentazione di idonea documentazione.

L'ente pubblico può assumere nell'ambito della convenzione la spesa relativa all'allestimento di strutture, attrezzature e servizi riconosciuti necessari per l'espletamento dell'attività oggetto della convenzione. Alla scadenza della convenzione e venendo a cessare per qualsiasi motivo l'attività convenzionata, i beni e le attrezzature di cui al presente comma sono incamerati dall'ente pubblico.

L'ente pubblico assume, comunque, a proprio carico l'onere derivante dall'assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni, di origine non dolosa, subiti dal personale volontario o dal medesimo provocato a terzi durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

# REGIONE PUGLIA

## Art.6

Al fine di consentire l'attività di coordinamento e programmazione dei servizi sociali sul territorio, nonché l'eventuale consultazione nella fase preparatoria della programmazione regionale, presso l'assessorato regionale ai Servizi Sociali è istituito l'albo delle associazioni di volontariato operanti nel campo dei servizi sociali. L'iscrizione avviene su domanda e deposito dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dell'attività svolta nell'ultimo anno ed è disposta dall'Assessore Regionale ai Servizi Sociali.

L'Assessorato competente dà atto dell'avvenuta iscrizione mediante comunicazione al rappresentante dell'associazione.

Dell'iscrizione all'albo è data comunicazione anche al Comune dove l'associazione ha sede.



# REGIONE PUGLIA

## Art. 7

Ai soggetti volontari di cui alla presente legge è consentita la partecipazione, come uditori, ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali entro il numero dei posti appositamente riservati.

Possono essere, altresì, realizzate, tenuto conto delle esigenze, attività di aggiornamento per volontari.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 8

Per la realizzazione di iniziative, progetti e studi di rilevanza regionale, nonché per la sperimentazione di nuove forme di servizi, la Giunta Regionale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui al precedente art. 6 con le modalità di cui alla presente legge.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 9

Le amministrazioni comunali svolgono azione di vigilanza sulle attività realizzate nell'ambito della collettività locale dai soggetti volontari.

Le stesse amministrazioni sono tenute ad informare l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali su eventuali fatti, circostanze, eventi, od abusi della pubblica fiducia che possono richiedere provvedimenti da parte della Regione.

La Regione può in ogni caso disporre verifiche dirette ad accertare le attività realizzate dai soggetti volontari.

# REGIONE PUGLIA

Art. 10

Per la spesa derivante dall'applicazione della presente legge è istituito nel bilancio di previsione per l'anno 1984 approvato con l. r. .... il cap. 14248

"convenzioni con le associazioni di volontariato" per L. 500.000.000 previo storno di pari importo dal cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" dello stesso bilancio 1984 in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni successivi, si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla III Commissione Consiliare permanente il 9.5.84